

## **Il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi**

### CHE COS'È

Il RASFF, *Rapid Alert System for Food and Feed* (Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi) è stato istituito per fornire un efficace strumento di scambio delle informazioni circa le misure adottate in risposta all'individuazione di un rischio connesso con alimenti o mangimi a tutte le autorità preposte al controllo degli stessi nei diversi Paesi.

Questo scambio di informazioni aiuta gli Stati membri ad agire più rapidamente e in maniera coordinata in caso di minacce per la salute causate da questo genere di prodotti.

Giuridicamente il sistema si fonda sul regolamento CE/178/2002, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza dei prodotti alimentari. Agli artt. 50, 51 e 52, in particolare, sono definiti campo d'applicazione, finalità e procedure del RASFF.

Recentemente la normativa in materia è stata aggiornata dal regolamento (Ue) n. 16/2011 della Commissione del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, entrato in vigore il 31 gennaio 2011.

### COME FUNZIONA

L'efficacia del RASFF è garantita dalla semplicità della sua struttura: esso consiste essenzialmente in "punti di contatto" chiaramente identificati nella Commissione europea, nell'EFSA (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare), nell'ESA (Autorità di vigilanza dell'*European Free Trade Association*) e, a livello nazionale, nelle autorità individuate dai singoli Paesi membri (i 27 Stati membri dell'UE ed i 4 dell'EFTA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria). Tutti i soggetti coinvolti si scambiano informazioni in modo chiaro e strutturato attraverso la compilazione di modelli che assicurano l'omogeneità delle segnalazioni.

Il Ministero della Salute, e per la precisione la sua Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, è il punto di contatto italiano per il sistema di allerta comunitario.

Con propria Circolare prot. 606/20.1/3/1110 del 15 maggio 2003, il Ministero ha fornito

indicazioni ai propri uffici periferici – Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), Posti di Ispezione Frontalieri (PIF), uffici periferici di sanità (USMAF) – e alle Regioni e Province Autonome, in ordine alle competenze e alle modalità operative in caso di riscontro di “frode tossica o di prodotti nocivi o pericolosi per la salute pubblica”, e ha invitato le Regioni e Province Autonome a predisporre un proprio sistema di allerta, per assicurare il flusso delle comunicazioni tra centro e periferia, nonché per fornire gli opportuni indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali.

La completezza e la tempestività delle comunicazioni, anche a livello nazionale, sono garantite dall’uso di schede di notifica standard e dal loro invio a mezzo posta elettronica.

### **Il campo di applicazione del RASFF**

Lo scopo del RASFF, come si è detto, è quello di fornire alle autorità di controllo un efficace strumento di scambio delle informazioni circa le misure adottate per garantire la sicurezza degli alimenti.

Così come ogni membro della rete ha l’obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi misura adottata in considerazione di un serio rischio per la salute (richiamo o ritiro dal mercato; respingimento alla frontiera; impedimento, limitazione o imposizione di specifiche condizioni all’immissione sul mercato o all’uso di alimenti o mangimi), la Commissione ha parimenti l’obbligo di trasmettere immediatamente la notifica a tutti gli altri membri della rete. Nel caso in cui, poi, la notifica riguardi un respingimento alla frontiera, la Commissione è anche tenuta ad inoltrarla immediatamente verso tutti i posti di frontiera e verso il Paese d’origine del prodotto respinto.

Il campo di applicazione del RASFF è stato successivamente esteso alle sostanze, ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti attraverso il regolamento (Ce) 1935/04. Infine nel 2006, con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi, al suo campo di applicazione si sono aggiunti anche la salute degli animali e i rischi ambientali. Da allora in poi possono essere oggetto di notifica anche le misure adottate riguardanti alimenti per animali domestici.

### **Le notifiche RASFF**

Esistono due tipi di notifiche RASFF: le notifiche di mercato e i respingimenti alla frontiera. Un membro della rete invia una notifica di mercato quando viene rilevato un rischio in un alimento, in un materiale o in un oggetto destinato al contatto con gli alimenti, oppure in un mangime immessi sul mercato. Un respingimento alla frontiera viene invece notificato quando ad un prodotto è stato rifiutato l’ingresso nell’Unione Europea.

Le notifiche di mercato, a loro volta, possono essere di due tipi: notifiche di allarme e notifiche di informazione. Completano il quadro le notifiche di notizie (“RASFF News”).

Illustriamo di seguito i quattro tipi di notifica:

- Le **notifiche di allarme** sono inviate quando un alimento o un mangime che presentano un grave rischio per la salute sono sul mercato e quando è necessaria un’azione rapida. Il membro del RASFF che identifica il problema e adotta per primo le

relative misure (ad esempio il ritiro del prodotto) fa scattare l'allarme. L'obiettivo della comunicazione è quello di mettere ciascun membro della rete in condizione di verificare se il prodotto in questione è presente sul proprio mercato, e di adottare eventualmente le misure necessarie.

- Le **notifiche di informazione** vengono inviate quando il rischio è stato identificato su alimenti e mangimi immessi sul mercato, ma agli altri membri della rete non è richiesta azione rapida. Questa situazione si verifica quando il prodotto non ha raggiunto il loro mercato, o non vi è più presente, o perché la natura del rischio non è tale da richiedere l'azione rapida.
- I **respingimenti alla frontiera** riguardano alimenti e mangimi che sono stati controllati e respinti ai confini esterni dell'UE e dello spazio economico europeo (*European Economic Area – EEA*) a causa della scoperta di un rischio per la salute. Le notifiche vengono inviate a tutti i posti di frontiera EEA al fine di rafforzare i controlli e per garantire che il prodotto già respinto non possa rientrare nell'UE attraverso un altro punto di accesso.
- Tutte le segnalazioni relative alla sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi non comunicate come notifiche di allarme o di informazione, ma comunque giudicate interessanti per le autorità di controllo, sono trasmesse ai componenti la rete sotto la voce "**News**".

### **Notifiche di follow-up**

Oltre a quelli appena passati in rassegna, esiste un altro tipo di notifica, detta "di *follow-up*". Si tratta della notifica che contiene informazioni aggiuntive rispetto a quella originale di allarme, di informazione o di respingimento alla frontiera. Quando un membro della rete dispone di informazioni complementari rispetto ad una notifica originale trasmette immediatamente la notifica di *follow-up* alla Commissione. Anche qualunque intervento eseguito o qualunque misura adottata in seguito alla ricezione di notificazioni originali costituisce informazione di *follow-up* da inviare alla Commissione, che a sua volta la inoltra a tutti gli altri membri della rete.

### **Come si fa una notifica RASFF?**

Ciascun membro del RASFF ha un punto di contatto designato – per l'Italia, come si è detto, la DG degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute del Ministero della Salute – che è responsabile dell'invio delle notifiche alla Commissione. Molto lavoro, tuttavia, è svolto a monte di una notifica RASFF:

1. Gli ispettori hanno controllato l'alimento, il materiale o l'oggetto destinato al contatto con gli alimenti, oppure il mangime prelevato dal mercato o giunto alla frontiera; possono anche aver preso dei campioni da far analizzare e aver ricevuto i risultati dal laboratorio.
2. Si è riscontrato che il prodotto presenta un rischio e deve essere segnalato all'autorità nazionale.
3. L'autorità decide se la questione rientra nell'ambito di applicazione del RASFF e, se sì, relaziona al proprio punto di contatto nazionale RASFF.
4. Il punto di contatto nazionale verifica e, ove necessario, completa la notifica RASFF, quindi la inoltra alla Commissione europea. A tale scopo utilizza un modulo di notifica

Viale degli Ammiragli, 91 - Roma 00136 - Tel +39 06 4417021 - Fax +39 06 44170230

[www.adiconsum.it](http://www.adiconsum.it) - e-mail: [assistenza.consumatori@adiconsum.it](mailto:assistenza.consumatori@adiconsum.it) - C.F. 96107650580



standardizzato attraverso il quale fornisce i dettagli dei controlli effettuati e delle misure adottate; aggiunge inoltre documenti quali fatture, elenchi di aziende che hanno ricevuto i prodotti, rapporti analitici, ecc.

### **Le responsabilità della Commissione europea**

La Commissione, responsabile della gestione del sistema, fornisce le conoscenze e una piattaforma tecnologica per facilitare la trasmissione e il trattamento delle notifiche RASFF. Riceve tutte le notifiche da parte dei membri della rete, e su di esse – prima di renderle disponibili a tutti i membri della rete – assolve ai seguenti compiti:

- verifica la completezza della notifica;
- verifica il rispetto dei requisiti di legge;
- verifica se l'oggetto della notifica rientra nell'ambito di applicazione del RASFF;
- traduce in inglese le informazioni contenute nel modulo di notifica;
- verifica la classificazione della notifica;
- verifica la lista dei membri della rete segnalati per l'azione;
- verifica l'eventuale ripetersi di problemi simili relativi allo stesso operatore professionale e/o allo stesso rischio e/o allo stesso Paese di origine.

La Commissione provvede anche ad informare il "Paese terzo" (non appartenente al RASFF) qualora un prodotto soggetto a notifica vi sia stato esportato o qualora il prodotto oggetto di notifica provenga da tale Paese. In questo modo, il Paese terzo può adottare misure correttive laddove necessario e opportuno.

### **La comunicazione ai consumatori**

Nello sforzo di rendere il funzionamento del RASFF il più trasparente possibile per i consumatori, per gli operatori della filiera agroalimentare e le per autorità di controllo di tutto il mondo, la Commissione europea ha deciso di creare un portale dedicato, presentato ufficialmente il 16 luglio 2009.

Nella realizzazione di questo portale interattivo, dotato di un database consultabile online, la Commissione ha dovuto tuttavia cercare un non facile equilibrio tra apertura e protezione di informazioni che – se diffuse – potrebbero provocare danni economici sproporzionati. Il citato art. 52 del regolamento CE/178/2002 fissa precise regole di riservatezza per il sistema di allarme rapido, così riassumibili:

1. Le informazioni riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini. Essi hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.
2. I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per fare in modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche per tutelare la salute umana.
3. La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che

Viale degli Ammiragli, 91 - Roma 00136 - Tel +39 06 4417021 - Fax +39 06 44170230

[www.adiconsum.it](http://www.adiconsum.it) - e-mail: [assistenza.consumatori@adiconsum.it](mailto:assistenza.consumatori@adiconsum.it) - C.F. 96107650580



ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza.

Se un prodotto pericoloso deve essere richiamato dal mercato, saranno dunque gli Stati membri e la Commissione ad attivarsi immediatamente per garantirne il ritiro e assicurare nel contempo che ai consumatori vengano fornite tutte le informazioni ritenute necessarie alla massima riduzione del rischio.

In Italia, nel caso di rischio grave e immediato, oltre a disporre immediatamente il sequestro dei prodotti tramite l'intervento del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e quello degli Assessorati Regionali, la procedura di emergenza può essere integrata con comunicati stampa volti ad informare i consumatori sul rischio legato al consumo di un determinato prodotto e sulle modalità di riconsegna dello stesso alla ASL territorialmente competente.